

Si costituiva in giudizio l'Azienda resistente la quale argomentava in fatto ed in diritto in ordine all'insussistenza delle ragioni avversarie. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso ed in via subordinata per la riduzione del quantum richiesto.

Concesso termine per note, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene in fatto il ricorrente di aver svolto le superiori mansioni di Coordinatore di Esercizio livello 210 per essere stato addetto dall'aprile 2003 al dicembre 2008 al servizio Noleggio Turistico con funzioni di comando, coordinamento dei conducenti e responsabilità del buon fine del servizio ed ancora, per essere stato dal 2008 al novembre 2012 addetto al coordinamento della centrale AVM rilevazione satellitare del percorso degli autobus del servizio scolastico effettuato da ditte private per conto di [redacted] e, infine, per aver svolto in aggiunta dal maggio 2009 anche l'incarico di coordinatore del gruppo di sette operatori di mobilità per il controllo sul territorio del servizio scolastico effettuato da ditte private.

Rileva l'Ufficio che le attività di "coordinamento degli operatori e di controllo sulla regolarità dell'esercizio" sono proprie oltre che della superiore qualifica anche della qualifica formalmente riconosciuta all'istante. Ciò che distingue infatti il superiore inquadramento da quello posseduto sono i margini di discrezionalità e di iniziativa riconosciuti al livello 210 nello svolgimento delle medesime mansioni, viceversa assenti nell'inferiore parametro, nonché l'eventuale responsabilità di unità operative.

Orbene, nulla nei capitoli di cui al ricorso in merito ai quali sono state avanzate istanze istruttorie è stato dedotto in merito né alla responsabilità di unità operative, né riguardo ai margini di discrezionalità ed iniziativa concessi ed esercitati.

Il che impone di ritenere che le mansioni espletate rientrino appieno nel parametro già riconosciuto.

Per mero tuziorismo si impone per altro una disamina anche delle ragioni di diritto invocate.

Ha dedotto il ricorrente la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art.18 R.D.148/1931.

Ricorda l'Ufficio che le disposizioni dell'allegato A (artt. 1 e 18) del R.D. n. 148 del 1931 che, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori alla



sussistenza di determinati presupposti (ordine scritto del direttore di azienda, vacanza del posto e non previsione di procedura selettiva per la sua copertura) non sono state abrogate dall'art.1 della legge n.270 del 1988, essendosi tale disposizione limitata a prevederne la derogabilità ad opera della disciplina collettiva nazionale di categoria. (Cass. nn°9681/2009, 12871/2004, 4521/2000, 2694/1995, 2694/1995)

Orbene, anche in tal caso nulla è stato dedotto e provato in merito alla sussistenza di dei presupposti riferiti all'ordine scritto del direttore di azienda e alle modalità (selettive o meno) previste per la copertura del posto.

I compensi di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €1000,00.

Roma, il 20.1.2015

Il Giudice

Dott. Donatella Casari

